

Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 192 final

ANNEX 2 – PART 3/5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

PARTE 3

Soppressione e riduzione dei dazi - Giappone

SEZIONE A

Note per la tabella del Giappone

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna "Categoria" della tabella del Giappone di cui alla sezione D:
 - a) in aggiunta ai dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie che non figurano nella tabella del Giappone, sono interamente soppressi i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "A" e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B3" sono soppressi in quattro scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quarto anno;

- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5” sono soppressi in sei scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5**” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5****” sono mantenuti all’aliquota di base fino al 31 marzo del quinto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5*****” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % ad valorem e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5*****” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % ad valorem e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
- i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7” sono soppressi in otto scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’ottavo anno;
- j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in sette scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B7**" sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del terzo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del quarto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B8" sono soppressi in nove scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del nono anno;

- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B9*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in nove scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del decimo anno;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10” sono soppressi in 11 scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’undicesimo anno;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;

- p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B10**" corrispondono:
 - i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del decimo anno, alla differenza tra:
 - A) la somma degli elementi seguenti:
 - 1) il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando il valore del dazio doganale per chilogrammo per un coefficiente che corrisponde alla differenza tra il 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente e il valore ottenuto dividendo il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente per 897,59 yen per chilogrammo; e
 - 2) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;
e

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	307,87	4,3
2	269,50	3,7
3	231,13	3,2
4	192,75	2,7
5	154,38	2,2
6	128,65	1,8
7	102,91	1,4
8	77,19	1,1
9	51,46	0,7
10	25,72	0,3

B) il valore del dazio per chilogrammo; e

ii) zero, a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno;

- q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10***” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 4,3 % ad valorem a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % ad valorem a partire dal livello di cui al punto i) in quattro scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sei scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del sesto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’undicesimo anno;
- r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10****” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B12*" sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 12 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- t) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B12**" sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sette scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del settimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- u) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12***” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base a partire dal livello di cui al punto ii) il 1° aprile del settimo anno;

- iv) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto iii) fino al 31 marzo del dodicesimo anno; e
- v) i dazi doganali sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- v) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B13” sono soppressi in 14 scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quattordicesimo anno;
- w) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15” sono soppressi in 16 scaglioni annuali di uguale entità e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;

- x) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15*” corrispondono:
 - i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del quindicesimo anno, al valore inferiore tra:
 - A) la differenza fra il valore del dazio doganale per unità e il valore per unità, ottenuto moltiplicando 20 400,55 yen per unità per 100 % più l’aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

B) il valore per unità di cui alla colonna 2 della tabella seguente; e

1	2	3
Anno	Valore per ciascuno (yen)	Aliquota (%)
1	18 288,75	7,9
2	17 069,50	7,4
3	15 850,25	6,9
4	14 631,00	6,3
5	13 411,75	5,8
6	12 192,50	5,3
7	10 973,25	4,7
8	9 754,00	4,2
9	8 534,75	3,7
10	7 315,50	3,1
11	6 096,25	2,6
12	4 877,00	2,1
13	3 657,75	1,5
14	2 438,50	1,0
15	1 219,25	0,5

ii) zero, a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;

- y) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B20*” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti dell’80 % dell’aliquota di base in 11 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del dodicesimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del ventunesimo anno;
- z) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R1” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 27,5 % ad valorem alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % ad valorem a partire dal livello di cui al punto i) in nove scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno;

- iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % ad valorem a partire dal livello di cui al punto ii) in sei scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % ad valorem a partire dal sedicesimo anno;
- aa) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R2" corrispondono al valore inferiore tra:
- i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 393 yen per chilogrammo per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	93,75	2,2
2	93,75	1,9
3	93,75	1,7
4	93,75	1,4
5	52,50	1,2
6	49,50	0,9
7	46,50	0,7
8	43,50	0,4
9	40,50	0,2
10 e successivi	37,50	0

bb) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R3" corrispondono al valore inferiore tra:

i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 524 yen per chilogrammo per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	125	2,2
2	125	1,9
3	125	1,7
4	125	1,4
5	70	1,2
6	66	0,9
7	62	0,7
8	58	0,4
9	54	0,2
10 e successivi	50	0

cc) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R4" sono ridotti come segue:

i) i dazi doganali sono ridotti al 39 % ad valorem alla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % ad valorem a partire dal livello di cui al punto i) in nove scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % ad valorem a partire dal livello di cui al punto ii) in sei scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % ad valorem a partire dal sedicesimo anno;
- dd) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R5" sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in 11 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall'undicesimo anno;

- ee) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R6” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- ff) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R7” sono ridotti del 5 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- gg) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R8” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- hh) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R9” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell’aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	77,43	255,87
2	62,87	207,73
3	48,30	159,60
4	33,73	111,47
5	19,17	63,33
6	4,60	15,20

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

ii) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R10” sono ridotti come segue:

i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell’aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	83,33	274,38
2	67,65	222,77
3	51,98	171,15
4	36,30	119,53
5	20,62	67,92
6	4,95	16,30

ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- jj) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R11” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % ad valorem e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall’undicesimo anno;

- kk) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R12” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % ad valorem e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 scaglioni annuali di uguale entità a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall'undicesimo anno;
- ll) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R13" sono ridotti del 15 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- mm) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R14" sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;

- nn) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R15” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 15 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- oo) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R16” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base in quattro scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal quarto anno;

pp) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R17” sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell’aliquota di base in 11 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall’undicesimo anno;

qq) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R18” sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti del 10 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- rr) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R19” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- ss) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R20” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 60 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- tt) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R21” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 63 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- uu) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R22” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 66,6 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- vv) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R23” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 67 % dell’aliquota di base in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- ww) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “TRQ” sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile a tale linea tariffaria, come indicato nella sezione B;
- xx) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xb” sono esclusi da qualsiasi impegno di soppressione o riduzione dei dazi e sono mantenuti all’aliquota di base;
- yy) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xq1”, per le quali sono stabiliti contingenti tariffari nella tabella relativa al Giappone dell’accordo OMC, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo;

- zz) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xq2”, per le quali sono stabiliti contingenti tariffari mediante pertinenti ordinanze governative del Giappone, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo; e
- aaa) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “X” sono escluse da qualsiasi impegno tariffario di cui alla parte 1, paragrafo 1, lettere da a) a (xx).
2. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG-n” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone sono soggette alle disposizioni della sezione C.
 3. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “S” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2.8.
 4. Il paragrafo 6 della parte 1 non si applica al caso dei dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 210610.219 e 210690.283.

SEZIONE B

Contingenti tariffari del Giappone

1. Disposizioni generali

- a) Ai fini della sezione A, paragrafo 1, lettera ww), i dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “TRQ-n” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario (TRQ) per tale specifica linea tariffaria, come indicato nella presente sezione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

- b) Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario di cui alla presente sezione, qualora il primo anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il quantitativo contingente complessivo per il primo anno stabilito in ogni contingente tariffario è ridotto ad una parte del quantitativo contingente complessivo proporzionale al numero di mesi completi restanti nel primo anno. Ai fini della presente lettera, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0), purché si applichi l’unità specificata nelle pertinenti disposizioni della presente sezione.

- c) Nella presente sezione, le descrizioni del prodotto o dei prodotti nel titolo di ciascun contingente tariffario non sono necessariamente esaurienti. Tali descrizioni sono inserite esclusivamente per aiutare gli utilizzatori a comprendere la presente sezione e non modificano né sostituiscono la copertura per ogni contingente tariffario stabilita con riferimento alle pertinenti linee tariffarie.

2. TRQ-1: Prodotti a base di frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190410.221, 190420.221, 190430.010, 190490.210 e 210690.214.

- d) Il TRQ-1 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca del Giappone (di seguito nella presente sezione "MAFF", *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*), o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo di acquisto-vendita simultanei (di seguito nella presente sezione "SBS", *simultaneous buy-sell*). Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-1. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

3. TRQ-2: Miscele e paste e preparati per torte

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	10 400
2	11 160
3	11 920
4	12 680
5	13 440
6	14 200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 14 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.222, 190120.232, 190120.235 e 190120.243.
- d) Il TRQ-2 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

4. TRQ-3: Preparazioni alimentari costituite principalmente da frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell’Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	2 000
2	2 200
3	2 400
4	2 600
5	2 800
6	3 000
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 3 000 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190190.242, 190190.247, 190190.252 e 190190.267.

- d) Il TRQ-3 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

5. TRQ-4: Farina, pellet, preparazioni alimentari e laminate di frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	3 700
2	3 800
3	3 900
4	4 000
5	4 100
6	4 200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 4 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110100.011, 110100.091, 110290.210, 110311.010, 110319.210, 110320.110, 110320.510, 110419.111, 110419.121, 110429.111, 110429.121, 110811.010, 190120.131, 190120.151, 190190.151 e 190190.171.

- d) Il TRQ-4 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-4. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

6. TRQ-5: Frumento

- a) Il quantitativo contingenziale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	200	16,2
2	212	15,3
3	223	14,5
4	235	13,6
5	247	12,8
6	258	11,9
7	270	11,1
8	270	10,2
9	270	9,4
Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 270 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 9,4 yen al chilogrammo per le merci originarie.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 e 100860.210.

- d) Il TRQ-5 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS.

- e) Ai fini del TRQ-5, per "limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita" si intende l'importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all'importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un'offerta in una gara SBS, a meno che l'importo dell'offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.

- f) La differenza tra l'importo pagato dall'acquirente in una transazione SBS per le merci e l'importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all'importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l'importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

7. TRQ-6: Udon

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	10
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 10 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190219.092.
- d) Il TRQ-6 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

8. TRQ-7: Farina, semole e pellet di orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110290.110, 110319.110, 110320.410, 110419.410, 110429.410 e 190410.231.

- d) Il TRQ-7 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-7. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

9. TRQ-8: Preparazioni alimentari a base di orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.141, 190190.161, 190420.231, 190490.310 e 210690.216.

- d) Il TRQ-8 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-8. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

10. TRQ-9: Orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	30	7,6
2	30	7,2
3	30	6,8
4	30	6,4
5	30	6,0
6	30	5,6
7	30	5,2
8	30	4,8
9	30	4,4
Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 30 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 4,4 yen al chilogrammo.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100310.010 e 100390.019.

- d) Il TRQ-9 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Sulla base di un contratto di vendita tra un importatore e un produttore è consentito un tempo di spedizione più lungo.

- e) Ai fini del TRQ-9, per “limite massimo della maggiorazione del prezzo all’importazione per fissare il prezzo minimo di vendita” si intende l’importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all’importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un’offerta in una gara SBS, a meno che l’importo dell’offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.

- f) La differenza tra l’importo pagato dall’acquirente in una transazione SBS per le merci e l’importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all’importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all’importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l’importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell’accordo OMC.

11. TRQ-10: Malto

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	185 700
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 185 700 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110710.029 e 110720.020.

- d) Il TRQ-10 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

12. TRQ-11: Caffè, miscele di tè, preparazioni e paste alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 270
2	1 321
3	1 372
4	1 423
5	1 474
6	1 525
7	1 576
8	1 627
9	1 678
10	1 729
11	1 780
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 780 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170290.219, 190120.239, 190190.217, 190190.248, 190190.253, 210112.110, 210112.246, 210120.246, 210690.251, 210690.271, 210690.272 e 210690.281.

- d) Il TRQ-11 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

13. TRQ-12: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	150,0
2	157,5
3	165,0
4	172,5
5	180,0
6	187,5
7	195,0
8	202,5
9	210,0
10	217,5
11	225,0
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 225 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.590.

- d) Il TRQ-12 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

14. TRQ-13: Glucosio e fruttosio

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 780
2	2 136
3	2 492
4	2 848
5	3 204
6	3 560
7	3 916
8	4 272
9	4 628
10	4 984
11	5 340
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 5 340 tonnellate metriche.	

- b)
 - i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto i), è pari a zero.
 - ii) L'aliquota contingente del dazio doganale diverso dal prelievo sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è pari a 21,5 yen per ogni chilogrammo di zucchero contenuto in tali merci originarie, su cui il Giappone può riscuotere un prelievo. Il tasso di tale prelievo non supera quello di un prelievo applicabile al momento dell'importazione alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 170199.200. Il quantitativo di zucchero contenuto nelle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è determinato in base al tenore di saccarosio (sulla sostanza secca) di tali merci originarie.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d)
 - i) Le lettere a), b), punto i), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.221, 170230.229, 170240.220, 170260.220 e 170290.529.
 - ii) Le lettere a), b), punto ii), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.210, 170240.210 e 170260.210.
- e) Il TRQ-13 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

15. TRQ-14: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	3 500	14,0
2	3 850	14,0
3	4 200	14,0
4	4 550	14,0
5	4 900	14,0
6	5 250	14,0
7	5 600	14,0
8	5 950	14,0
9	6 300	14,0
10	6 650	14,0
11	7 000	14,0
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 7 000 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,0 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190190.211.

- d) Il TRQ-14 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

16. TRQ-15: Preparazioni alimentari contenenti più del 50 % di saccarosio, e cacao in polvere

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	103
3	106
4	109
5	112
6	115
7	118
8	121
9	124
10	127
11	130
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 130 tonnellate metriche.	

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282 e 210690.510 è pari a zero.
- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190190.219 e 210690.284 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,7
2	27,6
3	26,5
4	25,4
5	24,3
6	23,3
7	22,2
8	21,1
9	20,0
10	18,9
11	17,9
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 17,9 %.	

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 180610.100 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,4
2	27,0
3	25,7
4	24,3
5	23,0
6	21,6
7	20,3
8	18,9
9	17,6
10	16,2
11	14,9
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,9 %.	

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 180610.100, 190190.219, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282, 210690.284 e 210690.510.
- e) Il TRQ-15 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

17. TRQ-16: Zucchero

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero e le merci sono soggette a prelievi che vengono rimborsati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, quando:
 - i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	500
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 500 tonnellate metriche.	

- ii) le merci originarie sono importate con un certificato di prova e sviluppo del prodotto attestante che le merci originarie soddisfano i criteri e le condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170112.100, 170112.200, 170114.110, 170114.200, 170191.000, 170199.100, 170199.200, 170290.110, 170290.211, 170290.521 e 210690.221.

- d) Il TRQ-16 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

18. TRQ-17: Amido

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	6 400
2	6 550
3	6 700
4	6 850
5	7 000
6	7 150
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 7 150 tonnellate metriche.	

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 10812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019 e 110819.099 è pari a zero, e le merci sono soggette ad un prelievo massimo del 25 % solo se tali merci originarie sono importate per la fabbricazione di zucchero d'amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido torrefatto o colla d'amido.

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110813.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari a zero solo se tali merci originarie sono importate alle seguenti condizioni:
 - A) tali merci originarie non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione¹; oppure
 - B) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo precisato nella domanda di fecola di patate, ottenuta a partire da patate di origine nazionale e utilizzata dall'importatore in Giappone.
- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110820.090 è pari a zero.

¹ L'amministrazione centrale del Giappone attesta su un certificato di contingente tariffario che le importazioni di cui alla lettera b), punto ii)A) non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione.

- iv) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110812.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 12,5 %.
 - v) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (senza aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (senza aggiunta di zuccheri) è pari al 16 %.
 - vi) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 110814.090, 110819.019 e 110819.099, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 25 %.
 - vii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (con aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (con aggiunta di zuccheri) è pari al 25 %.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019, 110819.099, 110820.090, 190120.159 e 190190.179.

- e) Il TRQ-17 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

19. TRQ-18: Grassi e oli alimentari lavorati

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	360	20,3
2	380	19,4
3	400	18,4
4	420	17,4
5	440	16,5
6	460	15,5
7	480	14,5
8	500	13,6
9	520	12,6
10	540	11,6
11	560	10,7
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 560 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 10,7 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.291.

- d) Il TRQ-18 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

20. TRQ-19: Preparazioni alimentari contenenti cacao

- a) Il quantitativo contingenziale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingenziale del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingenziale complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingenziale del dazio (%)
1	580	20,3
2	580	19,4
3	580	18,4
4	580	17,4
5	580	16,5
6	580	15,5
7	580	14,5
8	580	13,6
9	580	12,6
10	580	11,6
11	580	10,7
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingenziale complessivo è mantenuto a 580 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingenziale del dazio è mantenuta al 10,7 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.

- d) Il TRQ-19 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

21. TRQ-20: Preparazioni alimentari contenenti cacao (per la preparazione di cioccolato)

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	440
2	526
3	612
4	698
5	784
6	870
7	956
8	1 042
9	1 128
10	1 214
11	1 300
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 300 tonnellate metriche.	

- ii) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.

- d) Il TRQ-20 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

22. TRQ-21: Latte evaporato

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	780
2	1 124
3	1 468
4	1 812
5	2 156
6	2 500
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 2 500 tonnellate metriche.	

ii) le merci originarie sono liquide a temperatura ambiente, ovvero tra 1 e 32 gradi Celsius circa.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040291.129 e 040291.290.

- d) Il TRQ-21 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

23. TRQ-22: Siero di latte

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.139, 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 è pari a zero. L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (con aggiunta di zuccheri) (%)	Aliquota contingente del dazio (senza aggiunta di zuccheri) (%)
1	31,8	22,7
2	28,6	20,5
3	25,5	18,2
4	22,3	15,9
5	19,1	13,6
6	0,0	0,0

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

b) L'aliquota contingente del dazio doganale di cui alla lettera a) si applica quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	6 200
2	6 520
3	6 840
4	7 160
5	7 480
6	7 800
7	8 120
8	8 440
9	8 760
10	9 080
11	9 400
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 9 400 tonnellate metriche.	

ii) è soddisfatta la seguente condizione:

- A) il tenore di ceneri delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è uguale o superiore all'11 %;
- B) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 sono siero di latte e prodotti costituiti da componenti del latte naturale, utilizzati per le formule per lattanti; oppure
- C) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.139 e 040410.149 sono permeato di siero di latte con un tenore proteico inferiore al 5 %.

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169 e 040410.189, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingenziale complessivo di cui alla lettera b), punto i), è determinata secondo le categorie "R11" o "R12" per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte inferiore al 25 % e le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 25 % ma inferiore al 45 %, "B5****" e "B5*****" per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 45 % oppure "A" per le merci originarie per la produzione di mangimi misti con aggiunta di coloranti, di cui al paragrafo 1, lettere jj), kk), g), h), e a), rispettivamente della sezione A. L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040490.118, 040490.128 e 040490.138, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingenziale complessivo di cui alla lettera b), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138.

- e) Il TRQ-22 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

24. TRQ-23: Burro, latte scremato in polvere, latte in polvere, latticello in polvere e latte condensato

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell’Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera c), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	12 857
2	13 286
3	13 714
4	14 143
5	14 571
6	15 000
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 15 000 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).	

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190 e 040590.229 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il burro
1	35 % + 290 yen/kg
2	35 % + 261 yen/kg
3	35 % + 232 yen/kg
4	35 % + 203 yen/kg
5	35 % + 174 yen/kg
6	35 % + 145 yen/kg
7	35 % + 116 yen/kg
8	35 % + 87 yen/kg
9	35 % + 58 yen/kg
10	35 % + 29 yen/kg
11	35 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 35 %.	

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 e 040229.291 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (con aggiunta di zuccheri)
1	25 % + 130 yen/kg	35 % + 130 yen/kg
2	25 % + 117 yen/kg	35 % + 117 yen/kg
3	25 % + 104 yen/kg	35 % + 104 yen/kg
4	25 % + 91 yen/kg	35 % + 91 yen/kg
5	25 % + 78 yen/kg	35 % + 78 yen/kg
6	25 % + 65 yen/kg	35 % + 65 yen/kg
7	25 % + 52 yen/kg	35 % + 52 yen/kg
8	25 % + 39 yen/kg	35 % + 39 yen/kg
9	25 % + 26 yen/kg	35 % + 26 yen/kg
10	25 % + 13 yen/kg	35 % + 13 yen/kg
11	25 %	35 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latte scremato in polvere senza aggiunta di zuccheri, e al 35 % per il latte scremato in polvere con aggiunta di zuccheri.		

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 e 040390.133 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (con aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte in polvere
1	25 % + 200 yen/kg	35 % + 200 yen/kg	30 % + 210 yen/kg
2	25 % + 180 yen/kg	35 % + 180 yen/kg	30 % + 189 yen/kg
3	25 % + 160 yen/kg	35 % + 160 yen/kg	30 % + 168 yen/kg
4	25 % + 140 yen/kg	35 % + 140 yen/kg	30 % + 147 yen/kg
5	25 % + 120 yen/kg	35 % + 120 yen/kg	30 % + 126 yen/kg
6	25 % + 100 yen/kg	35 % + 100 yen/kg	30 % + 105 yen/kg
7	25 % + 80 yen/kg	35 % + 80 yen/kg	30 % + 84 yen/kg
8	25 % + 60 yen/kg	35 % + 60 yen/kg	30 % + 63 yen/kg
9	25 % + 40 yen/kg	35 % + 40 yen/kg	30 % + 42 yen/kg
10	25 % + 20 yen/kg	35 % + 20 yen/kg	30 % + 21 yen/kg
11	25 %	35 %	30 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latticello in polvere senza aggiunta di zuccheri, al 35 % per il latticello in polvere con aggiunta di zuccheri e al 30 % per il latte in polvere.			

- iv) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040299.129 e 040299.290 è pari a zero.

- c) Ai fini del TRQ-23, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040210.129	6,48
040210.212	6,48
040210.229	6,48
040221.119	8,9
040221.129	13,43
040221.212	6,84
040221.229	6,84
040229.119	8,9
040229.129	13,43
040229.291	6,84
040299.129	6,69
040299.290	3,65
040390.113	6,48
040390.123	8,57
040390.133	13,43
040510.129	12,34
040510.229	15,05
040520.090	12,34
040590.190	12,34
040590.229	15,05

- d) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- e) Le lettere da a) a d) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190, 040590.229, 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229, 040229.291, 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123, 040390.133, 040299.129 e 040299.290.

- f) Il TRQ-23 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

25. TRQ-24: Latte in polvere (per la preparazione di cioccolato)

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea non supera il quantitativo contingente complessivo, espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera b), indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	5 242
2	6 312
3	7 382
4	8 451
5	9 521
6	10 591
7	11 661
8	12 731
9	13 800
10	14 870
11	15 940
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 15 940 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).	

ii) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.

b) Ai fini del TRQ-24, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040221.119	8,9
040221.129	13,43

c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040221.119 e 040221.129.

- e) Il TRQ-24 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

26. TRQ-25: Formaggi

- a) i) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) dal primo anno fino al sedicesimo anno è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	20 000
2	20 600
3	21 200
4	21 800
5	22 500
6	23 200
7	23 900
8	24 600
9	25 300
10	26 100
11	26 900
12	27 700
13	28 500
14	29 300
15	30 200
16	31 000

- ii) A partire dal diciassettesimo anno, il quantitativo contingente complessivo per ogni anno è calcolato ogni cinque anni sulla base del metodo di calcolo di cui alle lettere da A) a C), e deve essere stabilito da disposizioni legislative e regolamentari o da ordinanze ministeriali del Giappone:
- A) se vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti¹, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei prossimi cinque anni è calcolato sulla base del tasso di crescita annuo composto del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, calcolato ogni cinque anni conformemente alla lettera B) utilizzando i dati statistici ufficiali pubblicati dal MAFF, o dal suo successore, e sulla base del quantitativo contingente complessivo relativo all'anno che precede immediatamente quello per cui è effettuato il calcolo;

¹ Ai fini del TRQ-25, per “esercizio finanziario” si intende l’esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo.

- B) per il calcolo del tasso di crescita annuo composto di cui alla lettera A) è utilizzato il consumo totale di formaggi in Giappone relativo sia all'esercizio finanziario corrispondente a due esercizi prima del primo esercizio finanziario dei prossimi cinque esercizi finanziari, sia all'esercizio finanziario corrispondente a sette esercizi prima del primo esercizio finanziario dei prossimi cinque esercizi finanziari; e
- C) se non vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei prossimi cinque anni è mantenuto al livello dell'anno più recente.

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 040610.020 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	21,0
2	19,6
3	18,2
4	16,8
5	15,4
6	14,0
7	12,6
8	11,2
9	9,8
10	8,4
11	7,0
12	5,6
13	4,2
14	2,8
15	1,4
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040610.090, 040640.090 e 040690.090 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	27,9
2	26,1
3	24,2
4	22,4
5	20,5
6	18,6
7	16,8
8	14,9
9	13,0
10	11,2
11	9,3
12	7,5
13	5,6
14	3,7
15	1,9
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040620.100 e 040630.000 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	37,5
2	35,0
3	32,5
4	30,0
5	27,5
6	25,0
7	22,5
8	20,0
9	17,5
10	15,0
11	12,5
12	10,0
13	7,5
14	5,0
15	2,5
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040610.020, 040610.090, 040640.090, 040620.100, 040630.000 e 040690.090.

- e) Il TRQ-25 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia agricole

SOTTOSEZIONE 1

Note per la sezione C

1. La presente sezione stabilisce:
 - a) le merci agricole originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia agricole ai sensi della sezione A, punto 2;
 - b) i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure; e
 - c) l'aliquota massima del dazio doganale che può essere applicata ogni anno per ciascuna di tali merci.

2. Fatto salvo l'articolo 2.8, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola alle merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "SG1*", "SG1**", "SG2", "SG3", "SG4*", "SG4**", "SG5" o "SG6" nella colonna "Nota" della tabella del Giappone. Il Giappone può applicare detta misura soltanto alle condizioni di cui alla presente sezione e solo in conformità dei termini stabiliti nella presente sezione.

3. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente sezione il Giappone può, come misura di salvaguardia agricola, aumentare l'aliquota del dazio doganale su una succitata merce agricola originaria ad un livello non superiore all'elemento di minore entità tra i seguenti:
 - a) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'applicazione della misura di salvaguardia agricola;

 - b) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo; e

 - c) l'aliquota del dazio doganale di cui alla presente sezione.

4. Il Giappone applica le eventuali misure di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dalla data di istituzione della misura di salvaguardia agricola il Giappone ne invia una notifica scritta all'Unione europea, fornendo a quest'ultima tutti i dati pertinenti. Su richiesta scritta dell'Unione europea il Giappone risponde a domande specifiche dell'Unione europea e le trasmette informazioni in merito all'applicazione della misura anche mediante posta elettronica, teleconferenza, videoconferenza e di persona.

5. Si precisa che nessuna misura di salvaguardia agricola può essere applicata o mantenuta alla data o a decorrere dalla data in cui l'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 3, lettera c), della presente sottosezione è pari a zero.

6. Ai fini della presente sezione, si intende per:
 - a) “esercizio finanziario”, l'esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo; e

 - b) “trimestre”, il periodo:
 - i) dal 1° aprile al 30 giugno;

 - ii) dal 1° luglio al 30 settembre;

iii) dal 1° ottobre al 31 dicembre; oppure

iv) dal 1° gennaio al 31 marzo.

SOTTOSEZIONE 2

Misura di salvaguardia agricola per le carni bovine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG1*” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG1*”) o le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG1**” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG1**”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se, per un determinato anno, il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie dell’Unione europea supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 43 500 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 9;
 - b) 44 278 tonnellate metriche per il secondo anno;

- c) 45 056 tonnellate metriche per il terzo anno;
- d) 45 833 tonnellate metriche per il quarto anno;
- e) 46 611 tonnellate metriche per il quinto anno;
- f) 47 389 tonnellate metriche per il sesto anno;
- g) 48 167 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 48 944 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 49 722 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 50 500 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) a partire dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 385 tonnellate metriche; e
- l) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 770 tonnellate metriche.

2. a) Per le merci SG1*, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 38,5 % dal primo anno fino al terzo anno;
 - ii) 30,0 % dal quarto anno fino al decimo anno;
 - iii) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - iv) 18 % per il quindicesimo anno; e
 - v) a partire dal sedicesimo anno:
 - A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.

- b) Per le merci SG1**, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 39,0 % per il primo anno;
 - ii) 38,5 % per il secondo e il terzo anno;
 - iii) 32,7 % per il quarto anno;
 - iv) 30,6 % per il quinto anno;
 - v) 30,0 % dal sesto anno fino al decimo anno;
 - vi) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - vii) 18 % per il quindicesimo anno; e

viii) a partire dal sedicesimo anno:

- A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.
- c) Se la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta per un determinato anno e, di conseguenza, una misura di salvaguardia agricola è in vigore nel corso dell'anno successivo a norma del paragrafo 3, lettera b) o c), l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c) ai fini di tale misura di salvaguardia agricola è fissata, per la durata di tale misura, al livello applicabile per l'anno in cui la condizione stabilita nel paragrafo 1 era soddisfatta.

3. Una misura di salvaguardia agricola di cui al paragrafo 1 può essere mantenuta:
- a) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 prima del 31 gennaio e fino alla fine di tale esercizio;
 - b) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di febbraio, per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola; e
 - c) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di marzo, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola.
4. a) Ai fini della presente sottosezione, il periodo durante il quale può essere mantenuta una misura di salvaguardia agricola inizia al più tardi il giorno seguente il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione di cui alla lettera c) in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta.

- b) Ai fini della presente sottosezione, come misura eccezionale adottata per l'attuazione della presente sottosezione, l'amministrazione doganale del Giappone, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo il termine di ogni periodo di pubblicazione, pubblica il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea tra:
- i) l'inizio dell'esercizio finanziario e la fine del periodo di pubblicazione; e
 - ii) dall'undicesimo al quindicesimo anno, l'inizio del trimestre e la fine del periodo di pubblicazione.
- c) Ai fini della presente sottosezione, per "periodo di pubblicazione" si intende:
- i) il periodo compreso tra il primo giorno di ogni mese e il decimo giorno di tale mese;
 - ii) il periodo compreso tra l'undicesimo giorno di ogni mese e il ventesimo giorno di tale mese; e
 - iii) il periodo compreso tra il ventunesimo giorno di ogni mese e l'ultimo giorno di tale mese.

5. a) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno, dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea in un trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può aumentare le aliquote dei dazi doganali su tali merci a norma della sottosezione 1, paragrafo 3, per un periodo di 90 giorni. Il periodo di 90 giorni inizia al più tardi il giorno successivo il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione in cui il quantitativo complessivo delle importazioni di tali merci nel trimestre ha superato il volume limite trimestrale di salvaguardia. L'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), se la condizione di cui al presente paragrafo è soddisfatta, è:
- i) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno; e
 - ii) 18 % per il quindicesimo anno.
- b) Ai fini del presente paragrafo, il “volume limite trimestrale di salvaguardia” corrisponde al 117 % di un quarto del livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per l'anno in questione.

- c) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno dall'undicesimo anno fino al 15° anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per il rispettivo anno, e al contempo il volume complessivo delle importazioni di tali merci provenienti dall'Unione europea nel trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione fino al termine del periodo di 90 giorni di cui alla lettera a) o, se più esteso, fino al termine dei periodi di cui al paragrafo 3.
6. Se, nel corso di quattro anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG1*, il Giappone non applica a tali merci nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione. Lo stesso vale per le merci SG1**.

7. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importazione dall'Unione europea in Giappone di merci SG1* o di merci SG1** sia stata completamente o sostanzialmente sospesa per oltre 36 mesi a causa di preoccupazioni sanitarie, il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea per 48 mesi dopo la revoca completa o sostanziale della sospensione. Se l'importazione dall'Unione europea di tali merci era stata sospesa e una calamità naturale, ad esempio una grave siccità, perturba la ripresa della produzione di tali merci nell'Unione europea, il periodo in cui il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea è di 60 mesi.
8. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni bovine di cui all'articolo 7.5 della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG1*.
9. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 43 500 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 3

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG2” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG2”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
 - a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 112 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - b) nel terzo anno e nel quarto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;

c) nel quinto e nel sesto anno:

- i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata¹ per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
- ii) Il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dell'Unione europea per l'anno in questione supera:
 - A) 63 000 tonnellate metriche per il quinto anno; e

¹ Ai fini delle lettere c) e d), per “prezzo di entrata” si intende:

- a) 399 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093; e
- b) 299,25 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030.

B) 71 400 tonnellate metriche per il sesto anno; e

d) dal settimo all'undicesimo anno:

- i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 119 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
- ii) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione supera:

A) 79 800 tonnellate metriche per il settimo anno;

B) 88 200 tonnellate metriche per l'ottavo anno;

- C) 96 600 tonnellate metriche per il nono anno;
- D) 105 000 tonnellate metriche per il decimo anno; e
- E) 105 000 tonnellate metriche per l'undicesimo anno.

2. Per le merci SG2, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:

- a) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.040, 020312.022, 020319.022, 020321.040, 020322.022, 020329.022, 020630.099 e 020649.099:
 - i) 4,0 % dal primo al terzo anno;
 - ii) 3,4 % dal quarto al decimo anno;
 - iii) 2,8 % dal settimo al nono anno; e
 - iv) 2,2 % per il decimo e l'undicesimo anno;

- b) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093, il valore inferiore tra:
- i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione¹; e
 - ii) la prima aliquota alternativa²; e

¹ Ai fini della lettera b), per “primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione” si intende un prezzo pari a 524 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.

² Ai fini della lettera b), per “prima aliquota alternativa” si intende:

- a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020312.023, 020319.023, 020322.023, 020329.023, 020630.093 o 020649.093 dal primo al quarto anno;
- b) 100 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e
- c) 70 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.

c) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030, il valore inferiore tra:

i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione¹; e

ii) la seconda aliquota alternativa²;

3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

¹ Ai fini della lettera c), per “secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione” si intende un prezzo pari a 393 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.

² Ai fini della lettera c), per “seconda aliquota alternativa” si intende:

a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020311.020 o 020321.020 dal primo al quarto anno;

b) 75 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e

c) 52,5 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.

4. Il Giappone non applica né mantiene in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.
5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG2.
6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG2 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 112 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 4

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine trasformate

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG3” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG3”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
 - a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 115 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - b) dal terzo al sesto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 118 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; e

- c) dal settimo all'undicesimo anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 121 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti.
2. a) Per le merci SG3, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 85 % dell'aliquota di base dal primo al quarto anno;
 - ii) 60 % dell'aliquota di base dal quinto al nono anno; e
 - iii) 45 % dell'aliquota di base per il decimo e l'undicesimo anno.

- b) Ai fini della lettera a), l'aliquota di base comprende un elemento ad valorem ed un elemento specifico del dazio, ognuno dei quali è ridotto alle percentuali di cui alla lettera a) per stabilire l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c). Nell'aliquota di base l'elemento ad valorem del dazio ammonta all'8,5 % e l'elemento specifico del dazio è pari a 614,85 yen al chilogrammo, meno il 60 % del prezzo CIF all'importazione per ogni chilogrammo della rispettiva merce SG3.
- 3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
- 4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.

5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG3.

6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG3 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 115 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 5

Misura di salvaguardia agricola per il concentrato di proteine del siero di latte (WPC)

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4*” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 2 000 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 6;
 - b) 2 133 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 267 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 400 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 533 tonnellate metriche per il quinto anno;
 - f) 2 667 tonnellate metriche per il sesto anno;

- g) 2 800 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 2 933 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 3 067 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 3 200 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) 3 544 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
- l) 3 888 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
- m) 4 232 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
- n) 4 690 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
- o) 5 148 tonnellate metriche per il quindicesimo anno;
- p) 5 606 tonnellate metriche per il sedicesimo anno;
- q) 6 064 tonnellate metriche per il diciassettesimo anno;

- r) 6 522 tonnellate metriche per il diciottesimo anno;
- s) 6 980 tonnellate metriche per il diciannovesimo anno;
- t) 7 438 tonnellate metriche per il ventesimo anno; e
- u) a partire dal ventunesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 573 tonnellate metriche.

2. Per le merci agricole originare classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "SG4*", l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:

- a) 29,8 % più 120 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
- b) 23,8 % più 105 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
- c) 19,4 % più 90 yen al chilogrammo dall'undicesimo al quindicesimo anno;

- d) 13,4 % più 75 yen al chilogrammo dal sedicesimo al ventesimo anno; e
 - e) a partire dal ventunesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento ad valorem dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,9 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 10,7 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente; oppure
 - ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento ad valorem dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 5,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

4. Se, nel corso di tre anni consecutivi dopo il ventesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.

5. a) In deroga al paragrafo 1, il Giappone non applica nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione qualora:
 - i) vi sia una penuria di latte scremato in polvere in Giappone; oppure
 - ii) non vi sia alcuna dimostrabile riduzione della domanda interna di latte scremato in polvere in Giappone.

- b) Se il Giappone si applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione quando l'Unione europea ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta, l'Unione europea può:
 - i) chiedere al Giappone di fornire una spiegazione dei motivi per cui il Giappone non ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta; e

ii) chiedere al Giappone di cessare l'applicazione della misura di salvaguardia agricola per il resto dell'anno.

6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 6

Misura di salvaguardia agricola per il siero di latte in polvere

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4**” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 2 300 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5;
 - b) 2 456 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 611 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 767 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 922 tonnellate metriche per il quinto anno;

- f) 3 078 tonnellate metriche per il sesto anno;
- g) 3 233 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 3 389 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 3 544 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 3 700 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) 3 929 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
- l) 4 158 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
- m) 4 502 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
- n) 4 846 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
- o) 5 190 tonnellate metriche per il quindicesimo anno; e
- p) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 458 tonnellate metriche.

2. Per le merci agricole originare classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4**”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- a) 29,8 % più 75 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
 - b) 23,8 % più 45 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
 - c) 13,4 % più 30 yen al chilogrammo dall’undicesimo al quindicesimo anno; e
 - d) a partire dal sedicesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell’anno precedente, l’elemento ad valorem dell’aliquota del dazio doganale è del 2,0 % inferiore rispetto all’anno precedente e l’elemento specifico dell’aliquota del dazio doganale è 4,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all’anno precedente; oppure

- ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento ad valorem dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 2,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
 4. Se, nel corso di due anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.
 5. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 300 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 7

Misura di salvaguardia agricola per le arance fresche

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG5” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea tra il 1° dicembre ed il 31 marzo successivo dell’esercizio finanziario supera 2 000 tonnellate metriche, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG5”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
 - a) 28 % dal primo al quarto anno; e
 - b) 20 % dal quinto al settimo anno.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell’anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del settimo anno.

5. Se il primo anno ha una durata inferiore a quattro mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 4. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 8

Misura di salvaguardia agricola per i cavalli da competizione

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG6” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il prezzo CIF all’importazione per ciascuna di tali merci agricole originarie, espresso in yen giapponesi, è inferiore al 90 % del prezzo limite. Il prezzo limite corrisponde al prezzo che è stato convenuto in conformità del paragrafo 4 oppure a 10,7 milioni di yen se non vi è stato alcun accordo specifico sul prezzo limite in conformità del paragrafo 4.

2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG6”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è l’aliquota del dazio doganale stabilita per tali merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera w), più:
- a) se la differenza tra il prezzo CIF all’importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 10 %, ma uguale o inferiore al 40 % del prezzo limite, il 30 % della differenza tra l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell’importazione e l’aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera w);
 - b) se la differenza tra il prezzo CIF all’importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 40 %, ma uguale o inferiore al 60 % del prezzo limite, il 50 % della differenza tra l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell’importazione e l’aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera w);

- c) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 60 %, ma uguale o inferiore al 75 % del prezzo limite, il 70 % della differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria "B15" di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera w); e
 - d) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 75 % del prezzo limite, la differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria "B15" di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera w);
3. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del quindicesimo anno.
4. Su richiesta dell'Unione europea, il Giappone e l'Unione europea si consultano sul funzionamento della misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione e possono decidere di comune accordo di esaminare periodicamente e aggiornare il prezzo limite.